

PNRR
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica*
Componente C4 *Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica*
Investimento 4.4 *Investimenti in fognatura e depurazione*

Decreto Ministeriale n. 191 del 17/05/2022
relativo all'Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione"

FAQ
(versione del 22.07.2022)

1. *Finanziabilità degli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 e sulla integrazione con risorse regionali.*

QUESITI	RISPOSTA
La condizione che gli interventi da candidare siano avviati a partire dal 1° febbraio 2020 è da interpretare in termini di avvio dei lavori?	<p>La condizione che gli interventi da candidare siano avviati a partire dal 1° febbraio 2020 può essere interpretata in termini di aggiudicazione dell'appalto (che dovrà avvenire successivamente al 1° febbraio 2020), anche qualora il progetto fosse già oggetto di un primo e provvisorio decreto di finanziamento.</p> <p>Non sono da ritenersi ammissibili le eventuali spese sostenute anteriori alla data del 1° febbraio 2020, in quanto si considerano ammissibili solo i costi sostenuti a partire dalla fase realizzativa dell'intervento (successo; non si prendono pertanto in considerazione i costi sostenuti nelle fasi dell'affidamento, della realizzazione e dell'approvazione dei diversi livelli di progettazione necessari ad arrivare alla pubblicazione di gara).</p>
È corretto cioè proporre interventi per i quali i lavori sono stati avviati dopo il 1° febbraio 2020, potendosi ritenere come spese ammissibili le eventuali spese pregresse (es. per acquisizione aree funzionali, per progettazione)?	
Al punto 1b dei criteri di ammissibilità, cosa si intende per "interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020"? È possibile proporre interventi la cui fase progettuale è stata avviata precedentemente al 2020 ma i cui lavori non sono stati ancora aggiudicati?	
Sempre tra i criteri di ammissibilità della proposta, fermo restando il termine del 1° febbraio 2020, andrebbe chiarito sino a quale fase di vita dell'intervento possono essere candidati gli interventi: possono essere candidati interventi che si trovano attualmente in fase di gara oppure l'hanno già sostenuta oppure sono in fase di esecuzione lavori?	
La condizione che gli interventi da candidare siano avviati a partire dal 1° febbraio 2020 è da interpretare in termini di avvio dei lavori (quindi deve esserci un verbale di consegna lavori non anteriore a tale data)? È corretto proporre interventi per i quali i lavori sono stati avviati dopo il 1° febbraio 2020, ma contestualmente ritenere come spese ammissibili	

<p>le eventuali spese pregresse (es. per acquisizione aree funzionali, per progettazione)?</p>	
<p>Si chiede conferma, alla stregua di quanto già richiesto da altre Regioni, che gli interventi da candidare avviati a partire dal 1° febbraio 2020 possano beneficiare di spese ammissibili (es: progettazione, espropri....) per eventuali spese pregresse anteriori alla data dell'1/2/2020 come analogamente disposto per altre misure del PNRR.</p>	
<p>Si chiede se è ammissibile integrare il finanziamento previsto dal PNRR con fondi regionali per assicurare la copertura dell'intera spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento.</p>	<p>In linea generale, il cofinanziamento con fondi diversi dal PNRR (o “cumulo”, inteso come sinergia tra diverse fonti finanziarie) è possibile, purché si tratti di un finanziamento di diverse quote di costo dello stesso investimento e non si vada a finanziare due volte la stessa voce di costo o lo stesso progetto (in quanto in questo caso si ricadrebbe nel c.d. “doppio finanziamento”). Nel caso specifico, il DM 191/2022 di riparto delle risorse specifica, nei criteri di ammissibilità della proposta (pag. 16), che, ai fini dell'ammissibilità gli interventi proposti non devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aver ottenuto un finanziamento a valere su fondi comunitari per i medesimi interventi. In caso di macro progetti possono essere ammessi a finanziamento gli ulteriori lotti non ancora destinatari di risorse in ottemperanza al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241. 2) avere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi del progetto sia da fondi PNRR di cui al presente decreto che da tariffa del Servizio Idrico Integrato. <p>Pertanto, in assenza di specifico divieto, si ritiene possibile rispondere in senso affermativo alla domanda, stanti le condizioni ed i limiti sopra indicati.</p>

2. Spese ammissibili

QUESITO	RISPOSTA
Nella versione definitiva, sarà allegata una scheda delle “spese ammissibili”?	Sì, è presente una sezione dedicata alla definizione delle spese ammissibili (p.27 del DM).

3. Modalità di liquidazione dei fondi

QUESITO	RISPOSTA
In merito alle modalità di liquidazione del finanziamento, vorremmo capire se i fondi, dopo la sottoscrizione degli Accordi di Programma, verranno trasferiti alle Regioni e Province autonome, le quali poi provvederanno alla liquidazione agli enti attuatori, oppure se essi verranno erogati direttamente dal MITE all’ente attuatore in seguito alla presentazione di stati di avanzamento o altra procedura di monitoraggio periodico.	Come indicato dall’art. 2 c. 2 del DM 191/2022, le risorse “sono assegnate mediante procedura concertativo negoziale formalizzata con la sottoscrizione di Accordi di Programma tra le parti interessate: Ministero della transizione ecologica (MITE), Regioni o Province Autonome, Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO)”. Saranno pertanto tali atti a definire le procedure di gestione finanziaria, che in ogni caso avranno come riferimento generale il DM MEF dell’11 ottobre 2021, anche al fine di garantire la disponibilità di cassa necessaria per consentire l’avvio e l’attuazione degli interventi.

4. Modalità di revoca del finanziamento

QUESITO	RISPOSTA
Riguardo la revoca delle risorse, ci si chiede in che misura verrà eventualmente attuata. Fermi restando i vincoli di cui all’art. 9, ed in particolare al fatto che la revoca potrebbe anche essere totale nel caso in cui la parte realizzata non risultasse organica e funzionale, diversamente avverrebbe in modo proporzionale alla parte di opera realizzata entro i termini?	Non è possibile indicare a priori dell’entità della revoca parziale, in quanto si tratta di una valutazione da effettuare caso per caso, sulla base delle fattispecie accertate ricomprese nell’elenco delle casistiche previste dall’art. 9 del DM MITE 191/2022.

5. Scadenza 28/02/2023 specifiche atti di gara

QUESITO	RISPOSTA
Tra i criteri di ammissibilità della proposta, al punto 1 lettera a) si legge “entro e non oltre il 28 febbraio 2023: invio al MITE delle specifiche da inserire negli atti di gara per consentire un confronto e verifica con la Commissione europea sulla coerenza delle specifiche in essi contenuti rispetto ai requisiti associati al Target M2C4-36”.	Con riferimento ai progetti avviati successivamente al 1° febbraio 2020, per i quali è evidentemente già stata espletata la gara, sarà effettuata una verifica di coerenza complessiva del progetto e delle relative opere in corso di realizzazione con i requisiti del target M2C4-36, nello specifico, ed in generale con gli ulteriori requisiti previsti per il PNRR (es. conclusione entro l’orizzonte temporale previsto

<p>Ciò significa che i bandi di gara con i quali i gestori affideranno i lavori devono essere preventivamente inviati al MITE per una verifica sui contenuti? Come si concilia tale previsione con i progetti per i quali è già stata espletata la gara successivamente al 1° febbraio 2020?</p>	<p>dal Piano, altri target dell'intervento, principi trasversali, ecc.)</p>
--	---

6. *Fattispecie sezione anagrafica*

QUESITO	RISPOSTA
<p>Il Piemonte non ha agglomerati in infrazione, ma è coinvolto nella procedura di infrazione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'abbattimento di fosforo e azoto almeno nella misura del 75% all'interno dell'area sensibile denominata Bacino drenante nel Delta del Po e nell'Adriatico (cfr. punto 277 Ricorso del 16/09/2019).</p> <p>In considerazione di ciò, si chiede in quale fattispecie rientrano i proponendi interventi, tra le tre riportate nella scheda progettuale, sezione 1 Anagrafica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervento per la messa a norma rispetto ai requisiti della direttiva 91/271/CEE in agglomerati / aree sensibili (art.5.4) oggetto di contenzioso comunitario. • Intervento per la messa a norma rispetto ai requisiti della direttiva 91/271/CEE in agglomerati NON oggetto di contenzioso comunitario. • Intervento teso a garantire il mantenimento della conformità ai requisiti della direttiva. 	<p>Gli interventi che si prevede incidano sulla conformità delle aree sensibili vanno ricondotti alla prima delle fattispecie, che appunto cita l'art. 5.4 della Direttiva 91/271/CEE.</p>

7. Target di riferimento in caso di “mantenimento della conformità alla direttiva”

QUESITO	RISPOSTA
Riguardo il termine per l’attuazione della misura, dato che la proposta che andremo a presentare è volta non tanto alla riduzione del numero di abitanti in agglomerati non conformi, bensì al mantenimento della conformità alle direttive di un agglomerato, ci chiediamo a quale termine si debba far riferimento, non essendo tale misura ricompresa né nel Target M2C4-37 né nel Target M2C4-38 ma comunque ammissibile a finanziamento?	Così come riportato nell’Allegato 1 al DM 191/22 gli interventi che hanno come obiettivo il mantenimento della conformità alla Direttiva 91/271/CEE sono assimilati agli interventi che intendono ridurre gli abitanti residenti in contenzioso comunitario, tranne per quanto riguarda l’ordine di priorità. Di conseguenza questi interventi potranno riferirsi ad entrambi i target, M2C4-37 o M2C4-38, a seconda del cronoprogramma che la regione intende presentare.

8. Quantificazione variazione macroindicatori ARERA

QUESITO	RISPOSTA
A pag. 20 della scheda progettuale (sezione progettuale: descrizione), tra “obiettivi e risultati attesi” è richiesta una quantificazione delle “variazioni attese” o del “contributo al miglioramento” dei macro-indicatori generali di qualità tecnica ARERA (prerequisito 3, M4, M5 e M6). Considerato che gli obiettivi ARERA, a meno del prerequisito 3, mettono insieme aspetti strutturali e aspetti gestionali, la “quantificazione” richiesta può essere intesa come eliminazione (100%) o contributo all’eliminazione (<100%) delle barriere strutturali che ostacolano il miglioramento gestionale?	La quantificazione può non essere intesa necessariamente con l’utilizzo esclusivo di indicatori rigorosamente quantitativi. Ad ogni modo, in termini generali, la quantificazione dovrebbe essere ricondotta alla variazione attesa degli indicatori stessi che compongono ogni singolo macro-indicatore e che sono quelli adottati da ARERA per descriverne lo status e gli obiettivi.